



COMUNE DI SACCOLONGO

35030 PROVINCIA DI PADOVA

Via Roma, 27 - Tel. 049/8739811 Fax 8016132 Cod. Fisc. 80009990286 Part. IVA 01877550283

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

Oggetto:

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 23 MAGGIO 2012.

L'anno **duemilatredici** addì **ventisei** del mese di **giugno** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

TURETTA DORELLA	P	GIURIOLO ANITA	P
MAGGIOLO ELISA	P	LEVORIN GERMANO	P
GARBIN STEVE	A	SANTI ARMANDO	P
FELTRE ANDREW	A	TOBALDO EDOARDO	P
LOLLO VITTORIO	P	MARAFFON MARTINA	P
MANDRUZZATO AURELIANO	P	BETTIN RESY	A
PERUZZO ELENA	A	TOMMASI GIANNI	P
VACCESE LORENZO	P	PIAZZA IVANO	A
GASTALDELLO GIANCARLO	P		

Presenti 12, Assenti 5

Assiste alla seduta il Sig. RIGONI GIOVANNI Segretario Comunale

Il Sig. TURETTA DORELLA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.

VACCESE LORENZO

GIURIOLO ANITA

MARAFFON MARTINA

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to TURETTA DORELLA

Il Segretario Comunale

F.to RIGONI GIOVANNI

N. 245 reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
<p>Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi</p> <p>dal 05-07-13 al 20-07-13</p> <p>Addì 05-07-13</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to RIGONI GIOVANNI</p>	<p>Si certifica che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.</p> <p>Addì _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to RIGONI GIOVANNI</p>

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Saccolongo, li 05-07-13

Il Responsabile del Servizio
Maristella Lazzarini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012, nonché l'art.4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012. n. 44, che ha notevolmente modificato la precedente disciplina dell'IMU;

VISTO il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D. Lgs. n. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate comunali degli enti locali di cui agli articoli 52 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATO l'art. 52 del d. Lgs. n. 446/97, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle sentenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 23 maggio 2012 avente per oggetto: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria";

VISTA la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 e le successive linee guida per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti di applicazioni dell'IMU pubblicate dal Ministero delle Finanze;

CONSIDERATO che tali linee guida forniscono anche ulteriori indicazioni sulle innovazioni legislative che derivano dalla circostanza che sono venute meno le importanti facoltà previste ai fini Ici (ma non dell'IMU) dall'art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;

RILEVATO che ai fini dell'I.M.U. il potere conferito dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97 deve essere coordinato con la disciplina della nuova imposta che pone dei limiti stringenti alla potestà regolamentare;

RITENUTO quindi necessario apportare modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 23 maggio 2012, intervenendo sui seguenti punti:

- la circoscrizione dell'applicazione dell'esenzione ai soli fabbricati posseduti ed utilizzati dall'Ente non commerciale
- la previsione di attribuzione di compensi incentivanti al personale per l'attività di accertamento svolta;

VALUTATA altresì la necessità di disciplinare nel Regolamento Comunale Imu:

- le caratteristiche di "fatiscenza sopravvenuta" al fine di potere godere dell'agevolazione prevista per i fabbricati inagibili/inabitabili;
- la possibilità di elevazione, per le unità adibite ad abitazione principale, di una maggiore detrazione per casi di invalidità permanente;

RICORDATO che il comma 169 dell'art. 1, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe, le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RITENUTO pertanto opportuno apportare le seguenti integrazioni e/o modifiche al Regolamento Comunale Imposta Municipale Propria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 23 maggio 2012:

a) Aggiunta del seguente articolo:

Art- 2 bis Elevazione detrazione per invalidità permanente

1. La detrazione di base prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2001, n. 201 convertito in Legge il 22 dicembre 2011, n. 214. per le unità immobiliare adibite ad abitazione principale, è elevata ad € 250,00.= nel caso in cui dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale del soggetto passivo una persona alla quale la competente autorità abbia riconosciuto una invalidità permanente nella misura del 100%.

La detrazione nella misura sopraindicata compete esclusivamente al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- il soggetto passivo dell'Imposta deve possedere una certificazione Isee (indicatore situazione economica equivalente) non superiore ad € 20.000.00=;
- l'abitazione principale di cui sopra deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7.

Al fine di usufruire della sopraindicata agevolazione gli aventi diritto devono inoltrare all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, entro la data di pagamento del saldo IMU.

b) Eliminazione del seguente articolo

Precedente versione

Art. 5 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, richiamata dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

Nuova versione

Articolo stralciato

c) Aggiunta del seguente articolo:

Art. 5 bis Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L'inagibilità o inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o nella mancanza delle condizioni igienico-sanitarie minime previste per legge sopravvenute, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

2. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche:

- immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera c) e d) del D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 201 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con i rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di grave faticienza, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle dotazioni igienico-sanitarie minime, non siano compatibili all'uso per i quali erano destinati. Sono compresi in questa fattispecie gli edifici destinati ad attività economiche e produttive la cui inagibilità è dovuta ad impianti a norma, per i quali si rende necessaria l'esecuzione di lavori (edilizi e di impiantistica per adeguamento a norme di sicurezza) finalizzate al rilascio di permessi indispensabili per l'esercizio dell'attività economica. La riduzione della base imponibile del 50% può applicarsi nell'ipotesi di temporanea inagibilità che abbia comportato, per poter eseguire i necessari lavori di messa a norma e manutenzione straordinaria, la chiusura dell'edificio e la sospensione totale dell'attività economica per un periodo minimo di nove mesi, compresa l'eventuale chiusura stagionale che normalmente viene effettuata nei mesi di dicembre gennaio e febbraio di ogni anno.

3. Non costituisce motivo di inagibilità o inabilità la disattivazione delle utenze luce, gas, acqua.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5. L'inagibilità o inabilità può essere accertata:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale con spese a carico del proprietario;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara quanto sopra e di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabilità, redatta da un tecnico abilitato.

6. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabilità.

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di variazione Imposta Municipale Propria.

d) Art. 13 Potenziamento dell'attività di accertamento:

Art. 13 Potenziamento dell'attività di accertamento

1. Per il potenziamento delle attività tributarie e per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, è destinata una percentuale compresa tra 10% e il 15% del gettito I.M.U. incassata
2. L'entità del compenso nonché i criteri e le modalità di assegnazione e riparto vengono stabiliti dalla Giunta Comunale.

Nuova versione

Articolo abrogato

VISTO il T.U.EE.LL. D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 42, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri tecnico e contabile espressi rispettivamente dai Responsabili dei Servizi, a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

SI PROPONE

1) di approvare le seguenti rettifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 23 maggio 2012, così dettagliate:

a) Aggiunta del seguente articolo:

Art- 2 bis Elevazione detrazione per invalidità permanente

1. La detrazione di base prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2001, n. 201 convertito in Legge il 22 dicembre 2011, n. 214. per le unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è elevata ad € 250,00.= nel caso in cui dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale del soggetto passivo una persona alla quale la competente autorità abbia riconosciuto una invalidità permanente nella misura del 100%.

La detrazione nella misura sopraindicata compete esclusivamente al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- *il soggetto passivo dell'Imposta deve possedere una certificazione Isee (indicatore situazione economica equivalente) non superiore ad € 20.000,00=;*
- *l'abitazione principale di cui sopra deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7.*

Al fine di usufruire della sopraindicata agevolazione gli aventi diritto devono inoltrare all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, entro la data di pagamento del saldo IMU.

b) Eliminazione del seguente articolo

Art. 5 Immobili utilizzati da enti non commerciali

Articolo stralciato

b) Aggiunta del seguente articolo:

Art. 5 bis Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L'inagibilità o inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o nella mancanza delle condizioni igienico-sanitarie minime previste per legge sopravvenute, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

2. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche:

- immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera c) e d) del D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 201 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con i rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di grave faticienza, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle dotazioni igienico-sanitarie minime, non siano compatibili all'uso per i quali erano destinati. Sono compresi in questa fattispecie gli edifici destinati ad attività economiche e produttive la cui inagibilità è dovuta ad impianti a norma, per i quali si rende necessaria l'esecuzione di lavori (edilizi e di impiantistica per adeguamento a norme di sicurezza) finalizzate al rilascio di permessi indispensabili per l'esercizio dell'attività economica. La riduzione della base imponibile del 50% può applicarsi nell'ipotesi di temporanea inagibilità che abbia comportato, per poter eseguire i necessari lavori di messa a norma e manutenzione straordinaria, la chiusura dell'edificio e la sospensione totale dell'attività economica per un periodo minimo di nove mesi, compresa l'eventuale chiusura stagionale che normalmente viene effettuata nei mesi di dicembre gennaio e febbraio di ogni anno.
3. Non costituisce motivo di inagibilità o inabilità la disattivazione delle utenze luce, gas, acqua.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. L'inagibilità o inabilità può essere accertata:
- a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara quanto sopra.
6. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabilità.
- L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di variazione Imposta Municipale Propria.

c) Eliminazione del seguente articolo: **Art. 13 Potenziamento dell'attività di accertamento**

2) di approvare il testo integrale così come modificato con le integrazioni di cui al punto 1), come indicato nell'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di dichiarare che le presenti modifiche al Regolamento hanno decorrenza il primo gennaio 2013;

3) di autorizzare il responsabile del servizio finanziario affinché provveda all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'articolo 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Successivamente e con separata votazione, con voti unanimi, espressi in forma palese, ai sensi di legge

DISPONE

di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il Sindaco cede la parola all'Assessore al Bilancio, Giancarlo Gastaldello, il quale procede ad illustrare l'argomento sulla scorta della proposta di delibera precisando che l'Amministrazione comunale intende, come per l'ICI, agevolare anche per l'IMU alcune categorie di contribuenti.

Interviene il Consigliere Tobaldo dichiarandosi del tutto favorevole alla misura proposta in favore dei soggetti disabili, ma che avrebbe auspicato una portata più ampia del provvedimento. Chiede poi per quale motivo sia stato stralciato l'art. 13 sul compenso incentivante.

Risponde il Sindaco facendo presente che tale proposta è stata oggetto di contrattazione decentrata.

Dato atto che non vi sono ulteriori interventi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: “**MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)..**”;

Uditi gli interventi sopra riportati;

VISTI i pareri in calce riportati formulati sulla proposta di deliberazione dei Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49, comma uno, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012;

CON voti espressi legalmente, per alzata di mano:

- presenti n. 12
- voti favorevoli n 12
- voti contrari n. =
- astenuti n. =

DELIBERA

di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: “**MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)..**”.

Successivamente,

Con voti legalmente espressi per alzata di mano:

- presenti n. 12
- voti favorevoli n 12
- voti contrari n. =
- astenuti n. =

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Allegato A

COMUNE DI SACCOLONGO

PADOVA

PROVINCIA DI



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

SOMMARIO

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Determinazione dell'imposta e detrazioni
- Art. 2 bis Elevazione detrazione per invalidità permanente*
- Art. 3 Disciplina delle pertinenze
- Art. 4 Modalità di versamento e di riscossione
- Art. 5 Stralciato*
- Art. 5 bis Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili*
- Art. 6 Attività di accertamento
- Art. 7 Rimborsi
- Art. 8 Compensazioni
- Art. 9 Sanzioni ed interessi
- Art. 10 Riscossione coattiva
- Art. 11 Funzionario responsabile
- Art. 12 Istituti deflattivi – disposizioni in materia di autotutela e di gestione
- Art. 13 Stralciato*
- Art. 14 Disposizioni finali e transitorie
- Art. 15 Entrata in vigore

Evidenziati in rosso le modifiche al regolamento

Art. 1 Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale propria di cui agli artt. 7, 8, 9 e 14 del Decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011 e successive modifiche ed integrazioni e art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e secondo i principi contenuti nell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Art. 2 Determinazione dell'imposta e detrazioni

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
3. L'aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata.
4. Il contribuente è tenuto agli obblighi dichiarativi secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art- 2 bis Elevazione detrazione per invalidità permanente

1. La detrazione di base prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2001, n. 201 convertito in Legge il 22 dicembre 2011, n. 214, per le unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è elevata ad € 250,00.= nel caso in cui dimori abitualmente e risiede anagraficamente nell'abitazione principale del soggetto passivo una persona alla quale la competente autorità abbia riconosciuto una invalidità permanente nella misura del 100%.

La detrazione nella misura sopraindicata compete esclusivamente al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- *il soggetto passivo dell'Imposta deve possedere una certificazione Isee (indicatore situazione economica equivalente) non superiore ad € 20.000,00=;*
- *l'abitazione principale di cui sopra deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7.*

Al fine di usufruire della sopraindicata agevolazione gli aventi diritto devono inoltrare all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, entro la data di pagamento del saldo IMU.

Art. 3 Disciplina delle pertinenze

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.
2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 2 comma 2 esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

Art. 4 Modalità di versamento e di riscossione

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge.
2. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena

efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.

3. Non sono dovuti versamenti qualora l'importo annuo complessivamente dovuto per contribuente sia inferiore ad € 12,00. L'importo può essere modificato con la deliberazione di determinazione delle aliquote d'imposta.

Art. 5 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

~~1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, richiamata dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.~~ **(stralciato)**

Art. 5 bis Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L'inagibilità o inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o nella mancanza delle condizioni igienico-sanitarie minime previste per legge sopravvenute, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

2. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche:

- immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera c) e d) del D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 201 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con i rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di grave fatiscenza, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle dotazioni igienico-sanitarie minime, non siano compatibili all'uso per i quali erano destinati. Sono compresi in questa fattispecie gli edifici destinati ad attività economiche e produttive la cui inagibilità è dovuta ad impianti a norma, per i quali si rende necessaria l'esecuzione di lavori (edilizi e di impiantistica per adeguamento a norme di sicurezza) finalizzate al rilascio di permessi indispensabili per l'esercizio dell'attività economica. La riduzione della base imponibile del 50% può applicarsi nell'ipotesi di temporanea inagibilità che abbia comportato, per poter eseguire i necessari lavori di messa a norma e manutenzione straordinaria, la chiusura dell'edificio e la sospensione totale dell'attività economica per un periodo minimo di nove mesi, compresa l'eventuale chiusura stagionale che normalmente viene effettuata nei mesi di dicembre gennaio e febbraio di ogni anno.

3. Non costituisce motivo di inagibilità o inabilità la disattivazione delle utenze luce, gas, acqua.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5. L'inagibilità o inabilità può essere accertata:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale con spese a carico del proprietario;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara quanto sopra e di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabilità, redatta da un tecnico abilitato.

6. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabilità.

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di variazione Imposta Municipale Propria.

Art. 6 Attività di accertamento

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, degli interessi e della sanzione di cui al successivo art. 10 e delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'Ente.

2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

4. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione e dell'autotutela amministrativa approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 30 novembre 1998, come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28 gennaio 1999;

5. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

La Giunta Comunale individua annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio, con apposita deliberazione, su proposta dell'ufficio tecnico-urbanistico d'intesa con l'ufficio tributi, importi rappresentativi del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili

6. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.=. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento relativi al tributo. L'importo può essere modificato con la deliberazione di determinazione delle aliquote d'imposta.

Art. 7 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente.

3. Il contribuente non può richiedere il rimborso delle somme versate a titolo d'imposta per aree fabbricabili divenute inedificabili..

3. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo annuo complessivamente spettante sia inferiore ad € 12,00. L'importo può essere modificato con la deliberazione di determinazione delle aliquote d'imposta.

Art. 8 Compensazioni

1. Su specifica richiesta del contribuente, è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 9 Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d'interesse legali calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 10 Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.

2. Non si fa luogo all'iscrizione a ruolo coattivo e alla riscossione del credito d'imposta comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta non superi l'importo stabilito dalla Legge.

Art. 11 Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 12 Istituti deflattivi - disposizioni in materia di autotutela e di gestione

Il Comune, per la propria azione impositiva si avvale dell'Istituto di accertamento con adesione del contribuente sulle basi dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218 e sss.mm-ii, così come recepiti dal Regolamento Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 30 novembre 1998, come altresì modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28 gennaio 1999;

Si applicano altresì le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale delle Entrate comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 74 del 9 dicembre 1998, in quanto compatibili.

~~Art. 13 Potenziamento dell'attività di accertamento~~

~~1. Per il potenziamento delle attività tributarie e per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, è destinata una percentuale compresa tra 10% e il 15% del gettito I.M.U. incassata~~

~~2. L'entità del compenso nonché i criteri e le modalità di assegnazione e riparto vengono stabiliti dalla Giunta Comunale.(STALCIATO)~~

Art. 14 Disposizioni finali e transitorie

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

2. Eventuali agevolazioni o detrazioni previste dalla Legge che danno facoltà al Comune di applicarle, saranno deliberate con provvedimento di Giunta Comunale.

Art. 15 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012. Di esso, come delle sue modifiche, viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto del Contribuente).

PARERI

formati sulla proposta di deliberazione

(art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b)
del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 10.10.2012 n. 237)

TIPO	PARERE	FIRMA
REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	F.to RIZZONATO MORENO
REGOLARITA' CONTAB.	Favorevole	F.to RIZZONATO MORENO